



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BOSA

Via C. Colombo n° 18 – Tel.: 0785 375468 - Web: www.guardiacostiera.gov.it/bosa - P.E.I.: ucbosa@mit.gov.it; P.E.C.: cp-bosa@pec.mit.gov.it

Ordinanza n° 11/2018

INTERDIZIONE AREA PORTUALE – ISOLA ROSSA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa:

- Visti Il verbale di delimitazione n° 17 repertorio n° 63 dell'11 Giugno 1932 della R. Capitaneria di Porto di La Maddalena – che fissa i limiti del demanio Marittimo nel territorio del Comune di Bosa;
- Visto il D.P.C.M 23 Marzo 1989 con il quale si definisce Porto di Bosa: “[...] comprendente l’Isola Rossa su cui insiste un fabbricato adibito a faro ed alloggio del fanalista e la diga che la collega alla terra ferma, nonché la foce del fiume Temo sulla cui riva meridionale insiste una banchina d’attracco lunga circa 115 mt e l’area demaniale marittima a tergo”;
- Vista: la Legge n° 84 del 28/01/1994 con cui il Porto di Bosa viene classificato come Porto di rilevanza economica Regionale, cat. II, classe III;
- Visto: il conferimento delle funzioni e compiti amministrativi alla Regione Sardegna attuati con Legge n° 59 del 15/03/1997 e D.Lgs n° 234 del 17/04/2001 inerenti “[...] la programmazione, pianificazione, progettazione, costruzione, bonifica e manutenzione dei Porti di rilievo Regionale [...]”;
- Viste: le Ordinanze n° 08/2008 (“Interdizione tratto iniziale banchina fluviale in Bosa Marina”), n° 05/2015 (“disciplina degli ormeggi presso la banchina fluviale del porto di Bosa”), n° 22/2008 e 06/2014 (“interdizione Isola Rossa torre medioevale vecchio faro”), n° 03/2014 (“interdizione molo di sopraflutto Bosa Marina”), n° 01/2013 (“interdizione scalo d’alaggio pubblico in località Isola Rossa”) ed integrazione n° 03/2015 (“scivolo disabili in località isola Rossa”), n° 11/2014 (“Delimitazione specchio acqueo Porto Commerciale di Bosa e ancoraggio in rada”);
- Viste: le concessioni assentite da parte della Regione Autonoma Sardegna sul pubblico demanio marittimo che ricadono nell’ambito portuale di Bosa;
- Vista: la Legge 28 Gennaio 1994 n° 84 (“riordino della legislazione in materia portuale”) e ss.mm.ii.;
- Visto: il Codice della Strada in vigore e il relativo Regolamento di esecuzione;
- Viste: le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti (n° 520951 del 24/02/1995 e n° 5201696 del 14/04/1995) che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;
- Vista: la circolare n° 82/31052 del 02/07/1996 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto “Circolazione stradale in ambito portuale”;

- Vista: la circolare n° 82/077915 del 01/12/2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto "Responsabilità oggettiva per danni derivanti da circolazione in ambito portuale";
- Viste: Le numerose segnalazioni inerenti le condizioni strutturali del porto di Bosa che, a seguito degli straordinari eventi atmosferici verificatisi durante i giorni 29/10/2018 e 30/10/2018, si sono notevolmente aggravate e per cui non sono garantite le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività portuali .
- Ritenuto: necessario garantire la sicurezza generale del Porto di Bosa e la tutela della pubblica incolumità;
- Visti: gli articoli 17,18,28, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione,

RENDE NOTO

- a) che nel porto di Bosa, a seguito degli straordinari eventi atmosferici verificatisi durante i giorni 29/10/2018 e 30/10/2018, sono stati riscontrati numerosi e ingenti danni strutturali alle pavimentazioni, alle banchine, agli arredi portuali e ai muri di contenimento delle strutture presenti.
- b) la circolazione (accesso, transito, sosta e fermata) di veicoli e pedoni, è soggetta a modalità e condizioni disciplinate dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, fermo restando la competenza degli organi tecnici/Ente Gestore R.A.S. per l'attività di manutenzione e riparazione del manto stradale e degli arredi portuali
- c) che chiunque accede in porto - a qualsiasi titolo - lo fa comunque a proprio rischio e pericolo, restando manlevata l'autorità Marittima da ogni responsabilità.

ORDINA

Articolo 1

L'area portuale dell'"Isola Rossa" del porto di Bosa, come delimitata dalla planimetria allegata, è **interdetta a qualunque tipo di accesso di veicoli, pedoni e mezzi** sino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

Sono esclusi dal divieto in questione:

- i mezzi terrestri ed il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano la necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- i mezzi ed il personale della "Nautica Pirisi" e del "Circolo Nautico Bosa", previa autorizzazione di questo Comando;
- tutti coloro che vengano preventivamente autorizzati all'accesso temporaneo dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, limitatamente a tempi, modi e funzioni oggetto della stessa richiesta.

È fatto obbligo all'Ente Regionale competente o, in carenza, al Comune di Bosa di posizionare idonea cartellonistica e barriere fisiche che, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi, impediscano l'accesso a monte della strada adiacente il muraglione "Caduti di Cefalonia".

Articolo 2

NORME SANZIONATORE E FINALI

Nelle aree destinate a portuali, qualora il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell'art. 650 del Codice Penale e risponderanno in sede civile e penale ai danni arrecati a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento. L'Autorità Marittima si ritiene manlevata da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto della presente Ordinanza e di ogni altra norma.

Articolo 3

DIFFUSIONE DELL'ORDINANZA

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) Trasmissione al Comune, alla R.A.S. ed alle altre Amministrazioni interessate;
- b) Divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) Inserimento nel sito web di questo Comando;
- d) Invio a concessionari demaniali ed operatori portuali che hanno l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, e di darne conoscenza al proprio personale.

Bosa, 31 Ottobre 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco BERNARDI

Allegato all'Ordinanza n° 11/2018 dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Bosa

